II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1975

relativa alla chiusura dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese di aiuto alimentare in cereali e zucchero dell'esercizio 1973

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (2), in particolare l'articolo 3,

previa consultazione del comitato del FEAOG,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 (3), e all'articolo 3 del succitato regolamento (CEE) n. 1052/73, la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari alla chiusura dei conti ;

considerando che, secondo le norme applicabili, soltanto il valore del prodotto, nonché le spese di trasporto e di distribuzione possono formare oggetto di finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/73 ; che, dalle verifiche effettuate risulta che una parte delle spese dichiarate, ammontante a 94 119,82 DM, pari a 25 715,80 UC, non risponde a questa condizione e, pertanto, non può essere finanziata ; che lo Stato membro interessato è stato informato di questo defalco e ha potuto render nota la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I conti dei servizi e organismi autorizzati dalla Repubblica federale di Germania al pagamento delle spese di aiuto alimentare in cereali e zucchero per l'esercizio 1973 sono chiusi come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

ALLEGATO

Chiusura dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Germania a pagare le spese risultanti dalle azioni d'aiuto alimentare in cereali e zucchero

1.	Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1972	— —
2.	Anticipi decisi per l'esercizio 1973 per le azioni d'aiuto alimentare	103 578 000,00 DM pari a 28 300 000,00 UC
3.	Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1973	103 578 000,00 DM pari a 28 300 000,00 UC
4.	Spese effettuate in conto esercizio 1973 e riconosciute a carico del capitolo 90 — « Spese d'aiuto alimentare » — del bilancio generale delle Comunità europee	89 875 241,89 DM pari a 24 556 077,02 UC
5.	Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1973	13 702 758,11 DM pari a 3 743 922,98 UC